

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1620

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**TAJANI**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**PIANTEDOSI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GIORGETTI**)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(**SCHILLACI**)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

Presentato il 18 dicembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

I. Introduzione

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, dando piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano alle norme ivi contenute. Il disegno di legge introduce inoltre alcune norme per il coordinamento con l'ordinamento interno, allo scopo di consentire la piena applicazione delle norme italiane ed europee ai migranti presenti nelle aree date in uso all'Italia dal Governo albanese. Tale intervento normativo risponde all'esigenza di garantire certezza nell'applicazione delle procedure, nell'attribuzione delle competenze nonché nell'individuazione della giurisdizione e della legge applicabile. Il disegno di legge reca, infine, le necessarie disposizioni organizzative e le occorrenti autorizzazioni di spesa.

II. Protocollo

Il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995. In particolare, l'articolo 19 del Trattato del 1995 impegna i due Paesi ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana». Albania e Italia sono inoltre legate dalla comune appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso nella promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo. La rilevanza strategica della collaborazione bilaterale è accresciuta dalla vicinanza geografica, dalla comunanza di interessi tra Italia e Albania e dalla prospettiva - fortemente sostenuta dall'Italia - dell'adesione dell'Albania all'Unione Europea.

Il Protocollo si compone di **14 articoli e due allegati**:

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini più rilevanti presenti nel Protocollo. In particolare si precisa, mediante la definizione del concetto di “migrante” che si tratta di cittadini di Paesi terzi o apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana. Da tale definizione si desume che ai cittadini albanesi non potranno essere applicate le previsioni del Protocollo che si riferiscono ai «migranti».

L'articolo 2 richiama, in forma generale, le finalità principali del Protocollo, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Albania ed Italia nella gestione dei flussi migratori, nel rispetto del diritto internazionale e di quello europeo.

L'articolo 3 disciplina la concessione in uso gratuito al Governo della Repubblica Italiana di alcune aree di proprietà dello Stato albanese nel territorio albanese, individuate nell'allegato 1 al Protocollo. La concessione non configura in alcun modo una cessione della sovranità in quelle aree, che restano territorio albanese. In tali aree, lo Stato albanese autorizza lo Stato italiano a realizzare le specifiche attività previste dal Protocollo in esame, garantendo nel contempo alcune facilitazioni, immunità e benefici occorrenti per il migliore svolgimento delle attività stesse.

L'articolo 4 autorizza il Governo italiano a realizzare a proprie spese, nelle aree date in concessione ai sensi dell'articolo 3, una struttura per l'ingresso dei migranti e una struttura per la loro accoglienza. L'articolo 4 stabilisce inoltre in modo rigoroso due limiti fondamentali: il limite massimo del numero di migranti contemporaneamente presenti in tali strutture (3.000 persone) e il limite temporale di permanenza del singolo migrante, che non potrà mai essere superiore al tempo strettamente necessario ad espletare, conformemente alla normativa italiana vigente, le procedure di accertamento dei requisiti per l'ingresso e soggiorno in Italia e, nei casi previsti, le procedure di rimpatrio.

L'articolo 5 dispone alcune facilitazioni per lo svolgimento delle attività, in linea con le consuetudini internazionali in materia di trattamento degli Stati stranieri.

L'articolo 6 stabilisce che le autorità italiane sostengono tutti i costi relativi ai migranti alloggiati nelle strutture, inclusi eventuali costi sanitari, anche nei casi in cui sia necessario ricorrere a strutture ospedaliere esterne. Si prevede inoltre che il trattamento dei migranti deve essere conforme ai diritti e alle libertà fondamentali previsti dal diritto internazionale. Si dispone inoltre una ripartizione delle responsabilità per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza: all'esterno delle aree compete alle autorità albanesi, all'interno delle aree compete primariamente alle autorità italiane (che quindi hanno pienamente titolo ad esercitare tutte le occorrenti azioni di prevenzione e di repressione, ivi incluso l'esercizio dell'azione penale, in caso di situazioni che possano turbare l'ordine e la sicurezza). Le autorità albanesi tuttavia sono chiamate a collaborare nell'esercizio di dette responsabilità. A tale effetto, le due parti individuano le figure responsabili per il coordinamento e la supervisione delle questioni di sicurezza. Sono anche regolate, in termini analoghi a quanto previsto per le rappresentanze diplomatiche, le condizioni e le modalità di accesso nelle aree da parte

delle competenti autorità albanesi, in particolare in caso di particolari situazioni di emergenza come, ad esempio, lo scoppio di un incendio.

L'articolo 7 prevede alcune facilitazioni, anche queste in linea con le consuetudini di diritto internazionale, per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto. L'immunità dalla giurisdizione per il personale italiano è limitata ai comportamenti commessi nell'esercizio delle funzioni e non si applica nell'ipotesi di reati commessi al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. Inoltre, in caso di necessità di accesso da parte del personale italiano alle cure presso strutture sanitarie albanesi, i costi saranno sostenuti dall'interessato o dalle autorità italiane. Sono infine ribaditi espressamente alcuni importanti obblighi in capo al personale italiano: rispetto delle leggi della Repubblica di Albania, non interferenza negli affari interni, adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle armi e delle munizioni impiegate per le finalità del Protocollo.

L'articolo 8 disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e le modalità di svolgimento dei trasferimenti dei migranti tra le due aree concesse all'Italia nel territorio albanese, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi.

L'articolo 9 specifica ulteriormente che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà superare il periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana. Al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Inoltre, per assicurare il diritto di difesa dei migranti, è consentito l'accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti nonché al personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'allegato 2. Si rinvia all'allegato 2 anche per la definizione delle condizioni e delle modalità con le quali la parte italiana si farà carico delle spese eventualmente sostenute dall'Albania nel caso di avvio di procedure amministrative da parte dei migranti presso le competenti autorità albanesi.

L'articolo 11 dispone che, al termine del Protocollo, l'Italia è obbligata a restituire all'Albania tutte le aree concesse e le strutture nel frattempo costruite, senza diritto ad ottenere alcun rimborso per gli eventuali miglioramenti. Inoltre, prima del termine del Protocollo, l'Italia ha l'obbligo di allontanare dal territorio albanese tutti i migranti eventualmente ancora presenti in Albania.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Non sono considerate come dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da oggettivi limiti nelle capacità operative di una delle Parti. La parte italiana dovrà inoltre

sostenere gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del presente Protocollo.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data concordata dalla Parti con successivo scambio di note verbali. La durata del Protocollo è fissata per un periodo di 5 anni, prorogabili automaticamente di altri 5, salvo che una delle due parti comunichi all'altra l'intenzione scritta di recedere almeno sei mesi prima della scadenza.

L'articolo 14 dispone, infine, che qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese relative allo stesso, dovrà essere risolta tra le Parti in via amichevole mediante consultazioni.

L'allegato 1 identifica con precisione, con apposita documentazione topografica, le due distinte aree date in concessione dalla parte albanese alla parte italiana per le finalità del presente Protocollo. Tali aree si suddividono in:

A) Area ubicata presso il porto di Shengjin, destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di accoglienza ed ingresso dei migranti;

B) Area ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër, destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza in territorio italiano.

L'allegato 2 disciplina i rimborsi dovuti dall'Italia all'Albania ai sensi del Protocollo.

Ai sensi della sezione A) tali rimborsi si suddividono in due tipologie: i rimborsi per spese sostenute dall'Albania ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo ed i rimborsi per eventuali spese impreviste.

La sezione B) prevede l'istituzione di un fondo per il rimborso spese, con una dotazione iniziale di 16,5 milioni di euro da versare da parte dell'Italia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, in un apposito conto infruttifero presso la tesoreria statale albanese. Il conto è suddiviso in ulteriori sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D dell'allegato 2.

La sezione C) disciplina le diverse categorie di oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2 del Protocollo.

La sezione D) disciplina il rimborso delle spese impreviste e di altri oneri. Tra questi rientrano le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e fornitura di servizi pubblici essenziali per il funzionamento delle strutture; i risarcimenti derivanti da processi giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventano incolpevolmente parti a causa del Protocollo e le spese derivanti da altri danni imprevisti.

La sezione E) stabilisce le modalità di rifinanziamento del fondo per il rimborso delle spese. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica gli importi delle spese sostenute nel semestre

precedente e la Parte italiana si impegna a versare gli importi richiesti e giustificati da parte albanese, entro 45 giorni dalla comunicazione, detraendo eventuali somme per danni subiti e imputabili alla parte albanese ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo. Il sistema si fonda sul principio della rendicontazione in base al quale la Parte albanese è tenuta ad allegare alle richieste di rimborso le copie autentiche delle fatture per i servizi effettuati o gli oneri sostenuti.

La sezione F) istituisce un fondo di garanzia, acceso dalla Parte italiana presso una banca operante in Albania, per le spese eventualmente eccedenti i versamenti effettuati sul fondo per il rimborso delle spese ai sensi delle sezioni B ed E. Il fondo è istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo. In caso di mancati versamenti sul fondo ordinario per il rimborso delle spese di cui alla sezione B, la parte albanese, dopo aver notificato alla parte italiana un invito formale ad adempiere, può attingere al fondo di garanzia se, nel termine di 45 giorni dalla notifica, le due parti non raggiungono un accordo in merito ai rimborsi richiesti.

La sezione G) disciplina il sistema di regolazione dei rimborsi al termine della vigenza del Protocollo, attraverso un sistema di compensazioni reciproche. Se la somma debitamente rendicontata da parte albanese è superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla parte italiana, quest'ultima procede al relativo versamento della differenza entro 60 giorni dalla richiesta. Se la somma debitamente rendicontata da parte albanese è inferiore alla somma dei versamenti effettuati da parte italiana, la parte albanese versa entro 60 giorni alla parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate.

La sezione H) prevede una clausola di salvaguardia che consente, in caso di necessità, di modificare l'allegato 2 attraverso un'intesa scritta tra le Parti.

III. Disegno di legge

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'ordine di esecuzione immette nell'ordinamento italiano – con un rango che, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, è sovraordinato alla legge ordinaria – le disposizioni del Protocollo. In particolare, in virtù dell'immissione nell'ordinamento italiano dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 6, paragrafo 7, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo, le modalità di gestione delle strutture previste dal Protocollo e le procedure applicabili ai migranti saranno regolate dalla legge italiana e dalle disposizioni europee ed internazionali vigenti per l'Italia. Come poi ribadito, per esigenze di chiarezza, dall'articolo 5, trovano quindi, ad esempio, applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.

In particolare, il **comma 1** disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative ai fini dell'esecuzione del Protocollo, individuando strutture aventi sede a Roma (Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo). La scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle «economie di scala» che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le amministrazioni centrali, fattori fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo. Si prevede inoltre, nell'ambito delle strutture in Albania, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria che opera ai sensi del codice di procedura penale e di un nucleo di polizia penitenziaria, nonché di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine appositamente istituito. Si stabilisce altresì la competenza del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio.

Il **comma 2** precisa che nelle aree messe a disposizione da parte del Governo albanese in attuazione del Protocollo possono essere solo persone imbarcate, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. Le persone debbono essere imbarcate su mezzi delle autorità italiane, unica modalità consentita dall'articolo 4, paragrafo 4, del Protocollo per l'ingresso in Albania.

Il **comma 3** equipara le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo alle zone di frontiera o di transito individuate ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il **comma 4** equipara le strutture previste dal Protocollo alle corrispondenti strutture previste dalla normativa nazionale. La qualificazione stabilita dalla norma consente l'adozione delle diverse procedure o provvedimenti, agevolando le attività operative degli organi amministrativi e quelle di convalida dell'autorità giudiziaria.

Il **comma 5** disciplina modalità di rilascio ed effetti dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modificazioni. In particolare, la disposizione precisa che tale attestato consente il riconoscimento dello straniero ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, anche ai fini degli adempimenti e dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 4 del disegno di legge.

Il **comma 6** precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dal comma 1 può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture, come definito dall'articolo 5. L'esecuzione del trasferimento nel territorio italiano previsto dalla disposizione in esame non ha effetti sulla validità del trattenimento in corso né sulla procedura alla quale il migrante è sottoposto.

In considerazione della specificità data dall'operare in territorio di Stato non appartenente all'Unione europea, il **comma 7** assicura la flessibilità procedimentale necessaria per la realizzazione e la gestione, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, delle attività previste per l'esecuzione del Protocollo. Per far fronte con la necessaria rapidità a tali esigenze operative, l'opzione normativa prescelta è quella di utilizzare strumenti già sperimentati con efficacia nel recente passato, consentendo l'applicazione delle facoltà di deroga già disciplinate, a legislazione vigente, in vari provvedimenti di urgenza adottati per far fronte all'esponentiale incremento dei flussi migratori. In particolare, l'articolo in esame richiama la possibilità di derogare ad ogni disposizione normativa vigente, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inoltre, viene espressamente consentito di derogare allo schema di capitolato di gara di appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021.

Il **comma 8** prevede espressamente l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti eventualmente vantati della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo, e dispone le necessarie misure processuali per assicurare rapidità ed effettività di tale vincolo. Si tratta di una norma necessaria al fine di assicurare una corretta e continuativa applicazione del Protocollo. I crediti in parola hanno come titolo un obbligo di diritto pubblico internazionale contratto dai due Stati mediante il Protocollo. Sono pertanto a tutti gli effetti rapporti giuridici sorti *iure imperii*, non derivanti cioè da atti di gestione. Un eventuale pignoramento di tali crediti da parte di terzi a loro creditori dello Stato albanese, oltre a contrastare con la natura sovrana e pubblicistica dell'obbligazione dello Stato italiano verso lo Stato albanese, andrebbe a violare l'immunità dalla giurisdizione esecutiva italiana di cui beneficia lo Stato albanese in base al diritto internazionale generale. La previsione ha un riscontro testuale nella sezione B, paragrafo 6, dell'Allegato 2 al Protocollo, che dichiara l'espressa impignorabilità (operante anche nell'ordinamento albanese in virtù della norma pattizia citata) del conto corrente di tesoreria acceso presso la tesoreria statale albanese e nel quale confluiscono le erogazioni italiane.

L'articolo 4 del disegno di legge reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile.

In applicazione delle specifiche disposizioni del Protocollo che rimandano al trattamento previsto dalle norme italiane ed europee (ad esempio articolo 2, articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 9, paragrafo 1) e a maggior chiarimento di quanto comunque si può desumere dall'ordine di esecuzione del Protocollo recato dall'articolo 2 del disegno di legge, il **comma 1** chiarisce che ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo, si applichi la normativa italiana ed europea in materia di ammissione e permanenza nel territorio nazionale degli stranieri, tra cui il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni. Il secondo periodo, conseguentemente, afferma la sussistenza della giurisdizione italiana per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo e determina la competenza territoriale, in via esclusiva, della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e dell'ufficio del giudice di pace di Roma.

Il **comma 2** regola il rilascio, da parte del migrante presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura.

Il **comma 3** prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore.

Il **comma 4** stabilisce, per le procedure attivate presso le aree di cui al Protocollo, lo stesso termine di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008 per la proposizione dell'eventuale ricorso avverso la decisione della competente Sezione della Commissione territoriale.

Il **comma 5** prevede che l'avvocato del migrante partecipi alle eventuali udienze recandosi nell'aula dove si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo dove si trova il migrante. Solo nei casi in cui il collegamento da remoto è impossibile e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, l'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato può ricevere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplinerà la misura del rimborso, che non può eccedere il limite legislativamente prefissato, e le condizioni del rimborso stesso. Nessun altro rimborso di spese sarà dovuto all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il **comma 6** stabilisce la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dallo straniero all'interno delle aree date in concessione ai sensi del Protocollo, dando concreta applicazione all'obbligo pattizio che incombe sulle autorità italiane di assicurare l'ordine e la sicurezza all'interno delle aree stesse. In considerazione della particolarità della situazione, la disposizione, in deroga all'articolo 10 del codice penale, prevede che i delitti commessi all'interno di dette aree dallo straniero

sottoposto alle procedure di cui al comma 1 dell'articolo in esame sono puniti secondo la legge italiana, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese (eccezione posta a tutela della sovranità dello Stato territoriale). Tali delitti sono procedibili a richiesta del Ministro della giustizia, salvo che la pena prevista non sia l'ergastolo o la detenzione non inferiore nel minimo a 3 anni.

Il **comma 7** tempera le esigenze sottese al comma 6, che radicano la giurisdizione penale italiana per i delitti commessi dagli stranieri sottoposti alle procedure previste in applicazione del Protocollo, con la necessità di facilitare l'effettiva e celere esecuzione del rimpatrio.

Il **comma 8** dispone che, quando è esercitata la giurisdizione penale italiana ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree, situate al di fuori del territorio nazionale, identificate dal Protocollo, applicando le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto espressamente disposto dai commi da 9 a 18.

Il **comma 9** prevede le modalità di trasmissione al pubblico ministero del verbale di arresto in flagranza o di fermo a cura del nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*). Si prevede inoltre che l'interrogatorio da parte del pubblico ministero e l'udienza di convalida davanti al GIP si svolgano sempre a distanza, con collegamento dell'arrestato o del fermato dal luogo in cui si trova.

Il **comma 10** dispone che il pubblico ministero avvii immediatamente, e in ogni caso prima dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la procedura per l'acquisizione della richiesta del Ministro della giustizia, nei casi in cui è prevista.

Il **comma 11** prevede che, nei casi in cui è disposta la custodia cautelare in carcere, l'indagato è posto immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree previste dal Protocollo. In caso di applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere o dell'immediata liberazione, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, ove questa misura sia in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

Il **comma 12** dispone, in caso di richiesta di riesame, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'istanza di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

Il **comma 13** disciplina la sospensione del procedimento penale fino al termine del periodo massimo di quattro settimane previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 in caso di procedura accelerata in frontiera, fermo restando il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Se prevista, la partecipazione dell'indagato al compimento degli atti urgenti è assicurata con modalità da remoto.

Il **comma 14** prevede che ai reati di cui al comma 6 non si applichi il giudizio direttissimo.

Il **comma 15** dispone che i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare siano svolti mediante collegamento audiovisivo.

Il **comma 16** prevede che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*), con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il **comma 17** stabilisce in via generale che i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono sempre avvenire con modalità telematiche.

Il **comma 18** stabilisce per i reati di cui al comma 6 la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria con sede in Roma.

Il **comma 19** conferma la competenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale a svolgere i compiti ad esso conferiti dal testo unico sull'immigrazione anche nelle aree previste dal Protocollo.

L'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo.

Il **comma 1** prevede la modalità per l'individuazione dei «responsabili italiani» cui il Protocollo conferisce specifiche funzioni nel rapporto con le competenti autorità albanesi. Essi sono individuati dal Ministero dell'interno tra i propri dipendenti; è altresì previsto che ciascuno dei responsabili delle strutture abbia almeno un vicario individuato con le medesime modalità. I responsabili delle aree e i loro vicari devono far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale (che include, oltre al Protocollo in esame, anche l'intero complesso delle norme di diritto internazionale generale e pattizio in vigore tra Italia e Albania). La disposizione inoltre è raccordata con la previsione di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che stabilisce in via generale gli obblighi del capo della rappresentanza diplomatica in relazione al rispetto di immunità, privilegi e prerogative e sancisce che agli stessi non può farvi rinuncia se non per disposizione espressa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 2** prevede che, per l'attuazione del Protocollo, il Capo della Polizia istituisca un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma.

Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'interno all'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mediante l'espletamento delle necessarie procedure concorsuali o lo scorrimento delle graduatorie vigenti.

I **commi 4, 5 e 6** autorizzano il Ministero della giustizia ad effettuare le occorrenti assunzioni di personale (rispettivamente: 10 unità di personale amministrativo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, 48 unità di personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, 10 magistrati ordinari con corrispondente incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria, da attribuire al tribunale di Roma).

Il **comma 7** autorizza la deliberazione d'urgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace a favore del relativo ufficio di Roma.

Il **comma 8** autorizza il Ministero della salute all'assunzione di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale.

Il **comma 9** estende alle strutture previste dal Protocollo l'esercizio delle funzioni di assistenza e coordinamento svolte dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, con autorizzazione al medesimo ente a completare la propria pianta organica mediante l'assunzione di 28 unità di personale.

Il **comma 10** prevede il regime del trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo, rinviando alla disciplina di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 2016 e, quanto al regime assicurativo (fondato sull'articolo 7, paragrafo 7, del Protocollo), al trattamento accordato al personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Si dispone inoltre l'autorizzazione di spesa per gli oneri valutati di parte corrente riconducibili all'effettuazione delle missioni regolate dal comma in esame.

L'**articolo 6** prevede le disposizioni finanziarie. Mentre il **comma 1** prevede le autorizzazioni di spesa in conto capitale, i **commi 2 e 3** dispongono le autorizzazioni di spesa per gli oneri valutati di parte corrente diversi dalle spese di missione oggetto di una specifica previsione al comma 10 dell'articolo 5. Il **comma 4** prevede, per le restanti spese di parte corrente, la costituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. I **commi 5 e 6** prevedono la copertura degli oneri (rispettivamente di parte capitale e di parte corrente) derivanti dal provvedimento, fatti salvi gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 9, che trovano copertura nella medesima disposizione che li autorizza. Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 7** dispone, analogamente a quanto comunemente disposto per le leggi di ratifica di accordi internazionali, l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **Protocollo** si compone di **14 articoli e di 2 allegati**.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini più rilevanti presenti nel Protocollo. Da tale articolo, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** richiama le finalità principali del Protocollo. Da tale articolo, di carattere generale e programmatico, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** disciplina la concessione in uso gratuito al Governo della Repubblica Italiana di alcune aree di proprietà dello Stato albanese nel territorio albanese. Da tale articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la concessione è espressamente qualificata a titolo gratuito e l'eventuale onere per l'erario albanese derivante da tale concessione (inclusi eventuali minori introiti da canoni di concessione o da entrate tributarie) non dà luogo all'obbligo di rimborso a carico dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 10 e dell'allegato 2 del Protocollo.

L'**articolo 4** riguarda la realizzazione delle strutture nelle aree concesse dal Governo albanese e le modalità della gestione.

Il **paragrafo 1** autorizza il Governo italiano a realizzare a proprie spese, nelle aree date in concessione ai sensi dell'articolo 3, una struttura per l'arrivo dei migranti (sita nel porto di Shengjin, punto A) dell'allegato 1) e una struttura per il loro trattenimento durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle previste per il rimpatrio (nella località di Gjader, punto B). Dai sopralluoghi effettuati dalle competenti amministrazioni, gli oneri possono essere quantificati come segue.

A) Sito portuale di Shengjin (di competenza del Ministero dell'interno e comprendente i locali in cui sarà sistemato l'Usmaf dipendente dal Ministero della salute). In relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue:

- energia elettrica: il sito è allacciabile alla cabina elettrica pubblica tramite cavidotto e pozzetti che attraversano l'area. Poiché sono frequenti i casi di blackout, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni e gruppi di continuità;
- servizio idrico: il sito è allacciabile all'acquedotto pubblico tramite condotta idrica in poliuretano presente in prossimità del perimetro nord. Poiché sono frequenti i casi, soprattutto nei mesi estivi, di sospensione delle forniture idriche, è necessario dotare l'area di serbatoi di accumulo;
- impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con autospurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore;
- collegamento rete telefonica e rete internet;

Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto:

- realizzazione/allaccio infrastrutture: **euro 200.000 per l'anno 2024 (conto capitale);**
- realizzazione struttura: **euro 3.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale).**

B1) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero dell'interno)

Si tratta di un'area incolta, di proprietà del Ministero della difesa albanese, con presenza di vegetazione spontanea e ruderi in muratura, cui si accede da un'unica strada. L'area ha una estensione



complessiva di circa 77.000 mq ed è delimitata sui lati lunghi dalla strada e dal letto del fiume Drin. In relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue:

- viabilità: è necessario ripristinare la strada di accesso che costeggia i lati lunghi dell'area, originariamente asfaltata;
- energia elettrica: il sito è allacciabile alla rete elettrica pubblica a media tensione tramite cavi aerei. Poiché sono frequenti i casi di blackout, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni per alimentare l'illuminazione esterna e di gruppi di continuità per computer e server.
- servizio idrico: il sito è fornito di acqua potabile estratta da pozzo artesiano con pompa sommersa. La portata e la pressione dell'acqua potabile non sono sufficienti per alimentare l'intero centro. Pertanto, occorre prevedere serbatoi di accumulo con autoclave;
- impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con autospurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore;
- altre opere infrastrutturali: l'intera area non è urbanizzata, è necessario quindi procedere ad opere di sbancamento con taglio di alberi e arbusti con rimozione di radici, ceppaie e simili, demolizione dei ruderi esistenti e livellamento, oltre alla realizzazione di pavimentazione e viabilità, sia di accesso all'area che interna alla stessa;
- collegamento rete telefonica e rete internet;

Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto:

- realizzazione/allaccio infrastrutture: **euro 8 milioni per l'anno 2024 (conto capitale)**;
- realizzazione struttura: **euro 20 milioni per l'anno 2024 (conto capitale)**, di cui euro 12 milioni per 4 strutture di trattenimento ed euro 8 milioni per struttura rinforzata per CPR.

B2) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia)

Nell'ambito del sito di Gjader è prevista una struttura penitenziaria, per il cui costo di realizzazione si rinvia alla trattazione dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.

Il **paragrafo 2, primo periodo**, prevede che le strutture nelle aree date in concessione dallo Stato albanese a quello italiano siano gestite dalle competenti autorità italiane secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei parametri di riferimento desumibili dai costi storici di analoghe strutture sul territorio nazionale gli oneri derivanti dalla gestione delle strutture possono essere così quantificati (per i costi delle missioni del personale si rinvia alla trattazione dell'articolo 7).

A1) Struttura nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero dell'interno)

- manutenzione: **euro 70.000 per l'anno 2024 ed euro 100.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente)**;
- costi di gestione: i costi di gestione, calcolati complessivamente per il sito di Shengjin e per quello di Gjader, ammontano a **euro 4.400.700 per l'anno 2024 e di euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028 (parte corrente)**.
- Spese apparati telematici per le entrambe le strutture: **euro 100.000 per l'anno 2024 (parte corrente)**.

A2) Usmaf nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero della salute). Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui si rinvia.

B1) Struttura a Gjader (parte di competenza del Ministero dell'interno):

- manutenzione: **euro 700.000 per l'anno 2024 ed euro 1 milione annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente)**;



- costi di gestione e apparati telematici: computati nell'ambito del costo complessivo indicato al punto A1) in termini complessivi per le strutture di Shengjin e Gjader.

B2) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia): si rinvia per la quantificazione degli oneri a quanto indicato in relazione all'articolo 4 del disegno di legge.

B3) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della salute – INMP) Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui si rinvia.

Il **secondo periodo del paragrafo 2** prevede che le controversie tra le autorità italiane e i migranti siano sottoposte alla giurisdizione italiana. La disposizione non è innovativa rispetto alla normativa italiana vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i migranti, se non fossero condotti in Albania, dovrebbero essere condotti in centri equivalenti siti nel territorio italiano, con la conseguente sottoposizione del relativo contenzioso alla giurisdizione italiana.

Il **paragrafo 3** prevede che i migranti possano entrare nel territorio albanese al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana e che le autorità italiane debbano trasferirli al di fuori del territorio albanese nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture. La disposizione comporta maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S., come di seguito quantificati:

- motorizzazione: **euro 6,4 milioni per l'anno 2024 (conto capitale);**
- equipaggiamento e casermaggio: **euro 300.000 per l'anno 2024 (parte corrente);**
- telematica: **euro 1,5 milioni per l'anno 2024 (parte corrente) e 900.000 annui per l'anno 2024 (conto capitale);**
- noli di navi: **euro 15 milioni per l'anno 2024 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).**

Il **paragrafo 4** prevede l'ingresso dei migranti esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane e l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in caso di arrivo di stranieri. Dall'obbligo di accompagnamento dei migranti fino al porto di Shengjin mediante mezzi delle autorità italiane non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di salvataggio dei migranti è un'attività già svolta a legislazione vigente dagli organi competenti (in particolare Guardia di finanza e Capitanerie di porto-Guardia costiera).

Gli oneri derivanti dal **paragrafo 5** relativi all'allestimento dei centri sono compresi in quelli quantificati per la realizzazione degli stessi. Dal paragrafo 5 non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli già quantificati in relazione al paragrafo 1.

I **paragrafi 6 e 7**, da considerare come un tutt'uno inscindibile, riguardano l'obbligo di istituire strutture sanitarie all'interno dei centri e di seguire le necessarie procedure per la quarantena, in caso di malattie infettive. Al riguardo è necessario distinguere le situazioni che possono sorgere nei due centri previsti dal Protocollo.

A) Porto di Shengjin. Al porto di Shengjin è necessario prevedere l'istituzione di uno speciale USMAF per la verifica delle condizioni sanitarie dei migranti all'arrivo. L'onere per la realizzazione



delle strutture è incluso nell'onere previsto in relazione al paragrafo 1. Per i costi derivanti da arredi, attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini, si prevede in via forfettaria un onere di **270.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente)**.

B) Sito di Gjader. La fornitura di servizi sanitari di base per le esigenze dei migranti rientra nel contratto che sarà stipulato con il gestore del centro ed è stata pertanto considerata nell'ambito della quantificazione del costo della gestione indicata in relazione al paragrafo 2.

Per le maggiori esigenze di funzionamento di INMP (prevalentemente per attrezzature informatiche e software, nonché per dispositivi medici e farmaci) legate alle attività di supporto e monitoraggio delle attività di assistenza sanitaria a favore dei migranti poste contrattualmente a carico del gestore del sito di Gjader si prevede, forfettariamente, un maggiore onere **pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente)**.

I **paragrafi 8 e 9** regolano il caso in cui sia necessario ricorrere, per la gravità delle patologie, al ricovero di migranti in strutture sanitarie albanesi. I relativi oneri saranno considerati in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato 2, come espressamente indicato all'articolo 4, paragrafo 9.

I **paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5** dispongono alcune facilitazioni per lo svolgimento delle attività, in linea con le consuetudini internazionali in materia di trattamento degli Stati stranieri, ivi inclusa l'esenzione da licenze e permessi di costruire previsti dalla legislazione albanese, l'erogazione dei servizi pubblici a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alla pubblica amministrazione albanese, l'esenzione da imposte indirette e da dazi doganali. Tali disposizioni si concretizzano in impegni per la parte albanese che riducono gli oneri per la finanza pubblica italiana (le quantificazioni dei costi riportate in relazione alle singole disposizioni tengono conto di tali facilitazioni). Le disposizioni in commento non prevedendo un obbligo a carico dello Stato italiano di garantire un regime di reciprocità a favore della parte albanese e non sono quindi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **paragrafo 2 dell'articolo 5** prevede che la parte italiana realizzi anche le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle aree. Il costo di realizzazione di tali strutture è stato considerato nell'ambito della quantificazione degli oneri per i lavori strutturali e infrastrutturali quantificati in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 4. Rispetto alla quantificazione indicata in relazione in tale disposizione, l'articolo 5, paragrafo 2, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4** stabilisce le modalità di collaborazione tra le autorità italiane ed albanesi per il mantenimento della sicurezza all'interno delle aree, all'esterno delle stesse e durante i trasferimenti. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **paragrafo 5 dell'articolo 6** impone alle autorità italiane di mantenere all'interno delle aree i migranti ivi trattenuti. La disposizione non è innovativa rispetto alla legislazione vigente, in quanto nelle strutture in cui è previsto il trattenimento è sempre necessario impedire l'uscita delle persone trattenute. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **paragrafo 6 dell'articolo 6** prevede il rimborso alle autorità albanesi degli oneri derivanti dalla riconduzione presso i centri delle persone trattenute che dovessero eventualmente uscire senza autorizzazione. La quantificazione di quest'onere, del tutto eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia.

Il **paragrafo 7 dell'articolo 6** prevede che le autorità italiane sostengano ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti. Gli oneri derivanti dalla disposizione fanno parte del contratto che sarà stipulato con il gestore del centro e sono stati pertanto quantificati in relazione all'articolo 4, paragrafo 2.

Il **paragrafo 8 dell'articolo 6** prevede l'immunità della documentazione ufficiale detenuta dalle autorità italiane e dal personale italiano rispetto a sequestro o misure analoghe da parte delle autorità albanesi. La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 7, paragrafo 1**, regola l'invio del personale italiano nella struttura. Dalla disposizione derivano gli oneri di seguito quantificati, in relazione ai costi di missione, viaggio e vitto e alloggio ove spettanti (importi arrotondati, trattandosi di stime su valori medi).

Salvo dove espressamente indicato, per il primo anno si considera il 50% del costo a regime, nell'ipotesi che l'operatività delle strutture avverrà a partire dal mese di maggio, dopo il completamento della costruzione, e che la piena operatività si raggiungerà solo gradualmente nel corso dei mesi successivi (indicativamente, si considera che nel primo quadrimestre del 2024 le missioni siano pari allo 0%, nel corso del secondo quadrimestre siano pari al 50% della piena operatività, mentre nel terzo quadrimestre siano pari al 100% della piena operatività: si tratta solamente di valori medi indicativi, la cui distribuzione nel corso dell'anno potrà variare in funzione delle concrete esigenze operative, nell'ambito del totale annuo preventivato per l'anno 2024). Le unità di personale sono da intendersi come "anni/persona", considerato che le strutture dovranno essere presidiate per tutto il tempo in cui saranno operative (in relazione a ciascuna amministrazione è indicata la frequenza prevista delle turnazioni).

a) Ministero dell'interno (il numero di personale occorrente è stimato in relazione a quello occorrente per la gestione di strutture analoghe in Italia, tenuto conto che i servizi di vigilanza al porto in occasione degli sbarchi e alle strutture, i servizi correlati alle esigenze della struttura di comando e controllo e gestione amministrativa e i servizi di vigilanza dell'armeria sono svolti da personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, mentre sono espletati esclusivamente dalla Polizia di Stato i servizi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative relative agli stranieri demandate in base alla normativa vigente al Questore e agli uffici della Questura. In ogni caso al personale delle varie forze di polizia, a ordinamento civile o militare, compete il medesimo trattamento economico; quindi, la determinazione dell'aliquota relativa a ciascuna forza è ininfluente ai fini della quantificazione degli oneri).

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio pers. interforze	500	200 (a)	24 (b)	1.200.000	2.400.000
Vitto e alloggio interforze	500	120 (c)	365	10.950.000	21.900.000
Diarie dirigenti interforze	11	176,71	365	354.745	709.491
Diarie direttivi interforze	5	156,49	365	142.797	285.594
Diarie altro pers. interforze	484	130,22	365	11.502.333	23.004.665



Viaggio A/R prefettizi (c)	2	300 (d)	24 (b)	7.200	14.400
Vitto e alloggio prefettizi	2	180 (f)	365	65.700	131.400
Diarie prefettizi	2	176,71	365	64.499	128.998
TOTALE				24.287.274	48.574.548

(a) Si considera il costo A/R della tratta marittima Bari/Durazzo in cabina doppia (160 euro, più spese di un pasto all'andata e al ritorno per 40 euro complessivi)

(b) Si ipotizza una turnazione del personale in missione ogni 15 giorni

(c) Le missioni del personale prefettizio decorrono dal 1° gennaio 2024.

(d) Si considerano il costo del biglietto aereo A/R (250 euro) e le spese di taxi (50 euro).

(e) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 60 euro per l'alloggio a notte.

(f) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 120 euro per l'alloggio in considerazione della categoria spettante per la qualifica.

b) **Ministero della giustizia** (il numero di personale occorrente per la struttura penitenziaria è stimato in relazione a quello previsto per la gestione di strutture presenti in Italia che possono contenere circa 20 detenuti; per la tenuta delle udienze civili e penali, non si prevede in via ordinaria l'effettuazione di missioni, in quanto l'articolo 4 del disegno di legge prevede la tenuta a distanza)

Descrizione	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale DAP	46	200	12 (a)	55.200	110.400
Vitto e alloggio DAP	46	120	365	1.007.400	2.014.800
Diarie dirigenti DAP	1	176,71	365	32.250	64.499
Diarie commissari DAP	1	156,49	365	28.559	57.119
Diarie personale DAP	44	130,22	365	1.045.667	2.091.333
TOTALE				2.169.076	4.338.151

(a) Si ipotizza una turnazione del personale in missione una volta al mese

Le restanti ipotesi sono le medesime previste per il personale interforze inviato dal Ministero dell'interno.

c) **Ministero della salute**

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale Usmaf	11	300	24	39.600	79.200
Vitto e alloggio Usmaf	11	180	365	361.350	722.700
Diarie dirigenti Usmaf	5	176,71	365	161.248	322.496
Diarie non dirigenti Usmaf	6	156,49	365	171.357	342.713
Viaggio personale INMP	12	300	24	43.200	86.400
Vitto e alloggio INMP	12	180	365	394.200	788.400
Diarie dirigenti INMP	6	176,71	365	193.497	386.995
Diarie non dirigenti INMP	6	156,49	365	171.357	342.713
TOTALE				1.535.809	3.071.617

Sono assunte le medesime ipotesi previste per il personale prefettizio.

d) Per tenere conto di possibili **missioni impreviste anche di personale (civile e militare)**, si considera una spesa forfettaria pari a **107.841 euro per l'anno 2024 e a 115.684 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**, da ripartire tra le amministrazioni considerate con le modalità indicate dall'articolo 6 del disegno di legge (v. infra).



Pertanto per le missioni, al netto degli oneri assicurativi (per i quali si veda infra) l'onere complessivo può essere riassunto nella seguente tabella:

	2024	Dal 2025 al 2028
Min. Interno	24.287.274	48.574.548
Min. Giustizia	2.169.076	4.338.151
Min. Salute	1.535.809	3.071.617
Imprevisti	107.841	115.684
	28.100.000	56.100.000

Il **paragrafo 7 dell'articolo 7** prevede la copertura delle spese mediche per cure urgenti necessarie al personale italiano. Gli oneri necessari sono quantificati in relazione al numero di dipendenti italiani presenti nella struttura e in relazione agli oneri sostenuti, in una situazione simile, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le assicurazioni previste dall'articolo 211 del DPR n. 18/1967 cui l'articolo 5, comma 10, del disegno di legge di ratifica fa espressamente riferimento. L'attuale contratto in essere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la compagnia assicurativa aggiudicataria della procedura di selezione prevede per missioni brevi entro i 120 giorni continuativi 3,80 euro al giorno per la polizza sanitaria (tariffa uniforme per tutte le categorie di personale) e 4,07 euro al giorno per la polizza rischio vita/infortuni. In questo caso si considera prudenzialmente, ai fini della presente stima, la tariffa prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri (Ufficiali e Sottoufficiali), considerando il tipo di attività prevalentemente svolto dal personale di cui si tratta.

Di conseguenza sulla base delle giornate di missione previste, si calcolano i seguenti oneri (importi arrotondati, considerando per il primo anno il 50% del costo a regime sulla base delle medesime ipotesi indicate per la quantificazione degli altri oneri di missione)

	Unità	N. annuo	Unitario	2024	Dal 2025 al 2028
Interno (interforze)	500	365	7,87	718.138	1.436.275
Interno (altri)*	2	365	7,87	5.745	5.745
Giustizia (DAP)	46	365	7,87	66.068	132.137
Salute Usmaf	11	365	7,87	15.799	31.598
Salute INMP	12	365	7,87	17.235	34.471
Imprevisti (forfait)				77.015	59.774
TOTALE (arrotondato)				900.000	1.700.000

I **paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 7** prevedono alcune facilitazioni, in linea con le consuetudini internazionali, per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto, ivi inclusa l'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi per l'assistenza sociale previsti dalla legge albanese. Da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 disciplinano l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano direttamente nuovi o maggiori oneri.

Il **paragrafo 3 dell'articolo 8** prevede il rimborso alle autorità albanesi dei costi per l'impiego di loro mezzi e personale. La quantificazione di quest'onere è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia.

L'articolo 9, paragrafo 1, specifica che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà mai essere superiore al periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana. Al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Come indicato in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, il cui contenuto la disposizione in esame si limita a ribadire, gli oneri derivanti dal trasferimento rientrano nelle ordinarie spese di gestione dei centri.

L'articolo 9, paragrafo 2, assicura l'accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti nonché al personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale. Da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale partecipazione in presenza dell'avvocato che assiste il migrante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per la cui quantificazione si rinvia alla trattazione dell'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di ratifica.

L'articolo 9, paragrafo 3, prevede che in caso di nascita e di morte i migranti sono sottoposti alla normativa italiana. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alle spese di trasferimento delle salme, di carattere del tutto eventuale, vi si farà fronte nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando che al trasporto delle salme al di fuori del territorio albanese potrà provvedersi con i mezzi militari italiani in arrivo e partenza dal porto di Shengjin per le normali attività di adempimento degli obblighi previsti dall'accordo. Quanto alle nascite, si tratta di ipotesi del tutto eventuale, in quanto le donne in gravidanza, in quanto soggetti vulnerabili, non sono soggette a trattenimento o rimpatrio.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio **nell'allegato 2**. Si tratta in particolare delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 9, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 16,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Il calcolo per il 2024 tiene conto dei 16,5 milioni di euro di versamento obbligatorio iniziale sul fondo istituito presso la tesoreria albanese ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 del Protocollo, a cui si aggiungono il versamento da effettuare sul fondo di garanzia previsto dalla sezione F) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato in via prudenziale in 3 milioni di euro, ed un ulteriore versamento per la prima tranche di rimborso spese previsto avvenire entro il mese di ottobre 2024 ai sensi della sezione E) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato prudenzialmente in 8,25 milioni di euro (metà del versamento iniziale ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 al Protocollo).

A partire dall'anno 2025 viene invece valutato uno stanziamento annuo di 16,5 milioni pari alla somma del finanziamento iniziale. Ciò in quanto, la sezione E), paragrafo 3, dell'allegato 2 del



Protocollo, prevede espressamente che, a seguito del versamento iniziale, l'importo del conto speciale presso la tesoreria albanese non potrà mai essere inferiore a 16,5 milioni di euro.

L'articolo 11 dispone, **al paragrafo 1**, che, al termine del Protocollo, l'Italia è obbligata a restituire all'Albania tutte le aree concesse e le strutture nel frattempo costruite, senza diritto ad ottenere alcun rimborso per gli eventuali miglioramenti. Poiché la disposizione non prevede un obbligo di rimessione in pristino delle aree concesse dall'Albania, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, **al paragrafo 2**, si prevede che, prima del termine del Protocollo, l'Italia ha l'obbligo di allontanare dal territorio albanese tutti i migranti eventualmente ancora presenti in Albania. La disposizione è ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, alla trattazione dei quali pertanto si rinvia.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Non sono considerati come dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da oggettivi limiti nelle capacità operative di una delle Parti. Il paragrafo 2 dell'articolo 12 prevede che la parte italiana sostenga gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del Protocollo. Per la quantificazione si rinvia all'articolo 10, al quale l'articolo 12 rinvia espressamente.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data concordata dalla Parti con successivo scambio di note verbali e la sua durata prevista per un periodo di 5 anni, prorogabili automaticamente di altri 5 salvo che una delle due Parti comunichi all'altra l'intenzione scritta di recedere almeno sei mesi prima della scadenza. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone, infine, che qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese relative allo stesso, dovranno essere risolte tra le Parti in via amichevole mediante consultazioni. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'allegato 1 identifica con precisione, con apposita documentazione topografica, le due distinte aree date in concessione dalla parte albanese alla parte italiana per le finalità del presente Protocollo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle strutture e dalla gestione delle aree sono considerati in relazione all'articolo 4, alla cui trattazione si rinvia.

L'allegato 2 disciplina in dettaglio il meccanismo dei rimborsi dovuti dall'Italia all'Albania ai sensi del Protocollo che si suddividono in due tipologie: i rimborsi per spese sostenute dall'Albania ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo ed i rimborsi per eventuali spese impreviste. Gli oneri derivanti dai rimborsi alle autorità albanesi considerati in relazione all'articolo 10, alla cui trattazione si rinvia.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo si compone di 7 articoli.



Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023.

L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.

Il **comma 1 dell'articolo 3** disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative ai fini dell'esecuzione del Protocollo, individuando strutture aventi sede a Roma. La scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle "economia di scala" che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le Amministrazioni centrali, fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo. Si prevede inoltre, nell'ambito delle strutture in Albania, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma al fine di assicurare le esigenze funzionali delle attività di polizia, di un nucleo di polizia giudiziaria che opera ai sensi del codice di procedura penale e di un nucleo di polizia penitenziaria, nonché di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine appositamente istituito. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione vengono di seguito riepilogati:

Le lettere a), b) e c) del comma 1 disciplinano le competenze rispettivamente del prefetto di Roma, del Questore di Roma e della Questura di Roma e non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente.

La lettera d) del comma 1 comporta maggiori oneri derivanti dall'istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma (fino a 5) per far fronte alle nuove domande di protezione internazionale derivanti dall'attuazione del Protocollo. Per tali finalità sono previsti i seguenti maggiori oneri:

- servizio di interpretariato: **1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);**
- gettoni di presenza: **1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);**
- costi di gestione dei nuovi collegi: **570.000 euro per l'anno 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).**

La lettera e) del comma 1 dispone la creazione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. Gli effetti finanziari sono indicati all'articolo 5, comma 2 (v. *infra*)

La lettera f) del comma 1 disciplina la creazione di un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo. Per le esigenze di tale nucleo sono previste le seguenti unità di personale:

- • 10 operatori della Polizia di Stato per esigenze DAC;
- • 5 operatori della Polizia di Stato per esigenze DCP.

La relativa stima degli oneri, connessi all'invio in missione, è ricompresa nella stima delle esigenze di personale indicata in relazione all'articolo 7 del Protocollo, alla cui trattazione si rinvia.

La lettera g) del comma 1 dispone la creazione di un nucleo di polizia penitenziaria presso le strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo. I bisogni e le esigenze del



Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il funzionamento del nuovo istituto penitenziario in Albania ed i relativi costi sono descritti in relazione all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge per quanto riguarda la realizzazione della struttura e le sue spese di funzionamento, e in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo in relazione alle esigenze di personale in missione.

La lettera h) del comma 1 stabilisce la competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio per i provvedimenti di competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le competenze verranno svolte con le risorse a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 1 istituisce uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica. Per i costi di realizzazione delle strutture, si fa rinvio ai costi di realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, della struttura al Porto di Shengjin presso i cui locali sarà prevista un'area a disposizione dell'Usmaf. Per i costi di funzionamento dell'Usmaf, si rinvia alla trattazione dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del Protocollo. Infine, per le spese di missione si rinvia alla trattazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo.

Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce l'obbligo di condurre nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 3 equipara le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo 3 dispone che le strutture previste dall'allegato 1, punti A) e B), del Protocollo, sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, mentre la struttura per il rimpatrio prevista dall'allegato 1, punto B), del Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 3 prevede le modalità di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti. L'attività è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015. Gli adattamenti introdotti, che non comportano modifiche nei sistemi informatici, sono volti a garantire la possibilità di rilasciare la procura al difensore con modalità telematiche. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 dell'articolo 3 regola le ipotesi eccezionali in cui il migrante può essere trasferito nel territorio nazionale. Oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.



I **commi 7 e 8 dell'articolo 3**, che riguardano rispettivamente il regime dei contratti pubblici e l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania sorti in dipendenza dell'attuazione del Protocollo, hanno natura ordinamentale e non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge dispone quale sia la legge applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, par. 1, lettera d) del citato Protocollo. A costoro infatti si applicano la normativa italiana e quella europea in materia di ammissione e permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (D.lgs. 286/1998, D.lgs. 251/2007, D.lgs. 25/2008 e D.lgs. 142/2015). La giurisdizione è quella italiana e la competenza è assegnata alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e al Giudice di pace di Roma, che è oggetto di rafforzamento in termini di personale come indicato all'articolo 5. Dal comma in esame discendono oneri per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze civili.

a) Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche, da parte sia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, che della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Roma, nell'ipotesi di dover accogliere:

- Sezione specializzata: 48 unità di personale, composte da n. 10 magistrati e n. 38 amministrativi
- Ufficio del giudice di pace: 16 unità di personale, composte da 6 magistrati e 10 amministrativi; si ritiene necessario allestire un immobile di circa 1.500 mq., dove svolgere le attività giurisdizionali e le connesse attività tecnico-amministrative.

La connessa esigenza finanziaria può essere parametricamente stimata in circa 25 € al mq. al mese e, quindi, € 450.000 all'anno a titolo di canone di locazione immobiliare. A questo importo vanno aggiunti gli oneri di gestione (consumi di energia elettrica, di gas da riscaldamento, sicurezza e facility management – circa € 175.000 annui). Pertanto, il costo dell'edificio o degli edifici da acquisire in locazione per la celebrazione delle udienze civili telematiche è pari a circa **€ 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente). Per il 2024 l'onere è pari a 420.000 euro**, calcolato in ragione dei 2/3 della spesa occorrente per un anno intero (considerato che l'attivazione degli spazi dovrà avvenire a partire dal mese di maggio 2024 e che, trattandosi di spese per la messa a disposizione degli spazi, non sono realizzabili gradualmente nel corso del primo anno).

b) Ambienti, da realizzare in Albania, necessari per la celebrazione delle udienze civili telematiche. Si ipotizza la necessità di realizzare in territorio albanese 20 aule da destinare alla celebrazione delle udienze civili da parte sia del Giudice di pace che della Sezione specializzata. In particolare, le predette aule dovranno accogliere da 3 a 5 persone (persona trattenuta, l'agente di polizia, l'interprete e, in casi eccezionali, il/i difensore/i). Ciascuna aula di udienza avrà una superficie complessiva di circa 75 mq, con una superficie di impegno complessiva di circa 1.500 mq (75 x 20 = 1.500) per ciascuno modulo, da realizzare secondo le vigenti disposizioni. L'intervento complessivo prevede la disposizione in 4 blocchi da 5 aule ciascuno, posizionati in modo frontale gli uni rispetto agli altri, prevedendo un percorso esterno, eventualmente da proteggere con portici. L'onere per l'edificazione degli spazi per le aule di udienza (comprese le 2 aule per l'udienza penale, v. infra) è complessivamente quantificato in **euro 1.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale)**. Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza civile (acquisto banchi e sedie e libreria), è previsto un onere di 4.000 euro, pari complessivamente, per 20 aule, a **euro 80.000 per l'anno 2024 (conto capitale)**.



I **commi 2 e 3** prevedono che il rilascio della procura e le comunicazioni con i difensori (sia scritte che verbali) siano effettuati mediante modalità telematiche. La procura speciale rilasciata dallo straniero accolto nelle strutture previste dal Protocollo è trasmessa con comunicazione elettronica anche in copia informatica al difensore e alle autorità giudiziarie attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile della struttura come individuato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge (comma 2). Inoltre, viene assicurato allo straniero, tramite collegamento da remoto fra il luogo dove si trova lo straniero e quello dove si trova il difensore, il diritto a conferire con il proprio difensore con modalità audiovisive che rispettino i canoni di sicurezza e riservatezza della comunicazione (commi 3). Gli oneri derivanti dalla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici sono quantificati complessivamente in **euro 1.550.000 per l'anno 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente)**, così ripartiti:

- a) connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata (preliminarmente ipotizzata 1 Gb): costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- b) ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali: costo stimato 50.000 euro per l'anno 2024;
- c) manutenzione dei sistemi informatici in Albania: costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- d) assistenza informatica nelle aule collocate in Albania: costo stimato in 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 sulla base dei valori correnti nel mercato italiano;
- e) assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia: 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Si precisa che la quantificazione sopra riportata attiene anche alle restanti disposizioni dell'articolo 4, di seguito più specificamente commentate, che fanno riferimento allo svolgimento con modalità telematiche di specifiche attività connesse con l'esercizio della giurisdizione civile o penale.

Il **comma 4** prevede che lo straniero può proporre ricorso avverso i provvedimenti della Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi e nei termini di cui all'articolo 35-ter del D.lgs. 25/2008. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** contiene innanzi tutto una di natura generale, per la quale la partecipazione dell'avvocato del migrante avviene nell'aula di udienza dove si trova il giudice sempre con modalità audiovisive da remoto con il luogo dove si trova il migrante. Tale disposizione non comporta oneri maggiori di quelli già illustrati in relazione al comma 2. Sono tuttavia previste limitate eccezioni nel caso in cui non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza risulti incompatibile con i termini del procedimento: in tale ipotesi viene assicurato all'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura massima di euro 500, le cui condizioni saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si sono stabilite - in via prudenziale e in carenza di dati statistici puntuali (essendo le procedure accelerate in materia di protezione internazionale come disciplinate dal D.L. 20/2023 oggetto di statistica recente da parte del Ministero della giustizia) - le ipotesi che sottendono alla quantificazione degli oneri relativi al comma 5 in materia di patrocinio a spese dello Stato, per assicurare il diritto di difesa ai migranti, consentendo l'accesso alle strutture previste dal Protocollo agli avvocati e ausiliari



che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

Si sono assunte alcune ipotesi di base assunte come parametri per individuare le procedure interessate, la tipologia di spesa e i soggetti coinvolti nelle procedure nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, fermo restando che la misura del rimborso liquidato all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato per recarsi nelle aree di cui all'articolo 1, par. 1, lettera c) del protocollo è normativamente fissata nella misura massima di 500 euro per ciascuna trasferta (spese di soggiorno e spese di viaggio). Non si ascrivono inoltre ulteriori oneri a titolo di compensi ed onorari considerato che la relativa spesa sarebbe stata comunque sostenuta dalla amministrazione giudiziaria in relazione ai procedimenti trattati sul territorio italiano.

Per **il settore civile**, si elencano di seguito i parametri presi come riferimento sulla base di dati storici utilizzati in precedenti stime e dati storici relativi alle procedure (non aggiornate come già precisato, ma considerate in questa casistica per i fini della quantificazione):

- a) procedure interessate:
 - i. convalida del provvedimento di trattenimento del richiedente la protezione internazionale presso le strutture di cui all'articolo 4 del presente Protocollo;
 - ii. presentazione dei ricorsi da parte del richiedente la protezione internazionale avverso le decisioni della Commissioni territoriale e nazionale;
- b) partecipazione in presenza delle parti e degli altri soggetti (avvocato e interprete) alle procedure di cui al punto a), in percentuale rispetto alla modalità telematica (considerato il carattere eccezionale dell'udienza in presenza);
- c) tipologia spesa: spese di trasferta con rimborso forfettario in base al decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 (art. 4) pari a 125 euro al giorno;
- d) indicazione del numero dei giorni udienza mensili pari a due e delle spese di viaggio A/R Roma- Tirana pari a circa 250 euro per un totale di un viaggio mensile per soggetto;
- e) soggetti coinvolti nelle due procedure (convalida e ricorsi) per i quali occorre quantificare gli oneri in termini di rimborso spese di trasferta (viaggio e soggiorno): avvocati e interpreti;
- f) moneta: euro;
- g) misura massima del rimborso spese di trasferta per avvocato pari a 500 euro per una volta al mese.

E' stata effettuata una quantificazione distinta per la convalida e una per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale, partendo da un numero di procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale su base annua pari a 10.000, suddividendoli in quelli con accoglimento - decisioni Commissioni territoriali e quelli con mancato riconoscimento del trattenimento e ancora fra procedimenti svolti in modalità telematica e quelli che richiedono la partecipazione in presenza di avvocati e interpreti come evidenziato nei due prospetti successivi:

Ipotesi PROCEDURA DI CONVALIDA					
Numero Procedimenti annuali di riconoscimento protezione internazionale	% Accoglimento Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di convalida con modalità telematica	Procedimenti di convalida con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili
10.000	10%	90%	98%	2%	
	1.000	9.000	8.820	180	15

Ipotesi PROCEDURA DI RICORSO AVVERSO DECISIONI CT



Numero Procedimenti annuali di riconosciment o protezione internazionale	% Accogliment o Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con modalità telematica	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili
	10%	90%	98%	2%	
10.000	1.000	9.000	8.820	180	15

Si proceduto a calcolare gli oneri per l'assistenza ai richiedenti protezione internazionale, ipotizzando un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascuno interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR							
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma- Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuale lordo unitario in euro
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di ricorso avverso provvedimenti CT							
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile	Spese di viaggio mensili A/R Roma- Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessivo unitario annuale lordo in euro
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000

Alla luce dell'analisi svolta e rappresentata nei prospetti sopra riportati, si evidenzia la quantificazione in via prudenziale relativa alla spesa complessiva per le trasferte (spese di soggiorno e di viaggio) dei soggetti coinvolti nelle procedure di convalida e di ricorso (avvocati e interpreti) nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato che risulta pari **2.160.000** per ciascuna procedura, per un totale di euro **4.320.000** all'anno.



IPOTESI SPESA di TRASFERTA COMPLESSIVA PERSONALE (PARTECIPAZIONE IN PRESENZA) - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROTOCOLLO ITALIA - ALBANIA IN MATERIA DI MIGRANTI						
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nell'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per ciascuna procedura	N. procedure	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per le due procedure
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000		
Totale	360	24	12.000	2.160.000	2	4.320.000

Anche per il settore penale, al quale si estende la previsione del comma 5, vengono utilizzati gli stessi parametri di un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascun interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco								
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	Ipotesi n. reati mensili	N. giorni udienza nel mese	Rimborso forfettario importo giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma-Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuali lordo unitario in euro
Avvocati	15	90	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	0	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	90	4	250	500	500	1.000	12.000

Si ipotizzano, in via prudenziale, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di trasferta per le procedure di convalida nel settore penale, stimando un numero medio di reati giornalieri pari a 3 per un totale di 90 reati mensili e un numero di avvocati e interpreti, pari a 15 mensili, per un totale complessivo annuo lordo di euro 2.160.000:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco				
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza all'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per procedura di convalida nel settore penale
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000
Interprete	180	12	6.000	1.080.000



Totale	360	24	12.000	2.160.000
--------	-----	----	--------	-----------

In conclusione, pertanto, dal comma 5 derivano oneri pari a **euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028** (di cui 4.320.000 per il settore civile e 2.160.000 per il settore penale). **Per l'anno 2024**, si prevede un onere di **3.240.000 euro**, in considerazione dell'ipotesi di un graduale raggiungimento della piena operatività delle strutture come esposto in relazione all'articolo 4 del Protocollo.

I **commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17** prevedono misure di natura ordinamentale relative alla sussistenza della giurisdizione penale italiana e allo svolgimento degli eventuali conseguenti procedimenti penali.

Per l'allestimento delle aule di udienza penale (i cui costi di realizzazione sono stati considerati nel comma 1 unitamente a quelli di realizzazione delle aule di udienza civile) si allestiranno due aule di udienza accoppiate, con ingresso del pubblico laterale. Il prefabbricato ad uso aule di udienza penale avrà una superficie complessiva di circa 250 mq per modulo, con una superficie di impegno complessiva di circa 500 mq. Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza penale (acquisto banchi e sedie, pedana, gabbia, microfoni), è previsto un onere di 50.000 euro, pari complessivamente, per 2 aule, a **euro 100.000 per l'anno 2024 (conto capitale)**.

Gli oneri per il collegamento da remoto necessario allo svolgimento degli adempimenti per via telematica sono stati quantificati in relazione al comma 2, alla cui trattazione si rinvia.

Le restanti disposizioni dei commi in esame hanno natura procedurale e sono quindi disposizioni ordinamentali, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 11** prevede, in caso di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, la messa immediata a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e pertanto, è richiesta la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese.

Si considerano tutte le strutture e gli spazi necessari all'insediamento di una struttura penitenziaria capace di ospitare 20 detenuti. Il layout funzionale tiene conto di quanto previsto dal vigente ordinamento penitenziario e dai contributi pervenuti dagli altri uffici del Dipartimento. Secondo tale schema la struttura penitenziaria occupa una superficie complessiva di circa 6.300 mq, di cui mq 2.214 coperta e mq. 4.086 scoperta. La volumetria complessiva è di circa 13.000 mc. Su tali dati è stato effettuato un calcolo della spesa sulla base di costi parametrici desunti da alcuni progetti recenti elaborati nel quadro del PNC al PNRR. Tale calcolo porta ad una previsione finanziaria, per il solo importo dei lavori, di circa **8 milioni di euro per l'anno 2024 (conto capitale)**. L'edificio detentivo, l'edificio destinato a servizi generali e l'edificio destinato a servizi centrali sono costituiti da un unico piano. L'edificio destinato a caserma agenti e l'edificio destinato ad uffici direzionali e alloggi per il personale sono costituiti da 2 piani. L'edificio detentivo è costituito da n. 16 posti ordinari (di cui n. 2 destinati a persone con disabilità) e n. 4 posti detentivi destinati ad un regime di sicurezza. Le strutture saranno realizzate in modo da rispettare le prescrizioni tecniche previste dagli standard nazionali ed internazionali relativi agli istituti di detenzione.

Alle spese per la realizzazione dell'istituto penitenziario, sono da aggiungere ulteriori oneri per

a) mezzi per il trasferimento dei detenuti e del personale:

- 4 vetture radiomobili con livrea
- 2 Vetture senza livrea per trasporto personale
- 4 furgoni trasporto ordinario detenuti
- 1 furgone trasporto disabili



- 1 pullman trasporto personale di almeno 20 posti
- 1 pullman trasporto detenuti di almeno 15 posti
- 1 pullman trasporto detenuti da 6 posti

b) Dispositivi di controllo

- portali metal e cell phone detector (uno per ogni accesso)
- dispositivi Portatili metal e cell phone detector (almeno 10)
- dispositivi manuali metal e cell phone detector (almeno 5)
- macchine controllo pacchi a raggi X (uno per ogni varco)
- rilevatori di frequenza cellulari (almeno 5)

c) Sistemi di telecomunicazioni. La copertura radio DapNet proprietaria non è presente sul territorio albanese, così come anche il servizio di radiocomunicazione per le ff.pp. in standard Te.T.ra., per cui occorre prevedere un intervento in tal senso.

d) Servizio vitto e cd. “sopravvitto” (la vendita di generi alimentari e di conforto non forniti dall’Amministrazione e acquistati dai detenuti).

Viene riportato di seguito il prospetto riepilogativo relativo alla stima delle singole voci di spesa di funzionamento, che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prevede di sostenere per la gestione e il funzionamento della sezione detentiva, il cui onere ammonta complessivamente a **3.784.173 euro annui (parte corrente)** (per il primo anno gli oneri sono considerati in ragione del 50% del totale, in considerazione dell’ipotesi di progressivo raggiungimento della piena operatività della struttura):

Spese di funzionamento – stima annuale	
Spese per la gestione degli automezzi per trasporto detenuti	500.000
Carburante per automezzi	400.000
Traduzioni dei detenuti per visite urgenti e/o ricoveri in luogo esterno	200.000
Vitto dei detenuti	700.000
Vettovagliamento	300.000
Spese per pulizie locali	400.000
Spese di funzionamento per assistenza sanitaria detenuti	550.000
Materiale igienico- sanitario	270.000
Medicheria e Farmacia	284.173
Utenze telefoniche di servizio per il Responsabile ed i Vice responsabili	40.000
Spese di acquisto di beni di facile consumo	60.000
Dispositivi di controllo (portal metal e cell phone detector e rilevatori di frequenza cellulari e Strumenti per colloqui visivi a distanza)	80.000
Totale	3.784.173

Il **comma 18** prevede infine una disposizione di natura ordinamentale che attribuisce all’autorità giudiziaria di Roma la competenza sui reati per i quali il comma 6 stabilisce la giurisdizione italiana.

Infine, il **comma 19** dispone che lo straniero trattenuto nelle strutture detentive previste dal citato Protocollo possa rivolgere istanze o reclami scritti o orali, anche in busta chiusa al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Ai reclami orali il Garante potrà rispondere con collegamenti audiovisivi e gli oneri, del tutto eventuali, graveranno sul capitolo di spesa 1753 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo alle spese per il funzionamento del Garante, ivi compresi i compensi ai componenti. Il comma in esame non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 attengono rispettivamente alle modalità di individuazione dei "responsabili italiani" e alla costituzione di un nucleo nell'ambito della Questura di Roma. Le disposizioni hanno natura organizzativa e ordinamentale. Si precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, alla cui trattazione si rimanda.

Il comma 3 dell'articolo 5 per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 45 Funzionari. Il relativo onere annuo è stato quantificato sulla base della retribuzione annua pro capite fissata dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021, a cui va aggiunto l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024, come specificato nella seguente tabella:

INTERNO												
MINISTERO DELL'INTERNO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	FRD 2022 LS	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	923,41	42.458,42	2.454,10	44.912,51	45	2.021,063

In considerazione dei tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 45 unità di funzionari si ipotizza, per il 2024, un rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Di seguito il dettaglio degli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto. Per l'anno 2024 si ipotizza rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Straordinario							
Posizione Economica	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straord.	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	15,64	110,00	1.720,40	562,57	2.282,97	45	102.733,69

Buoni Pasto



Posizione Economica	costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	7,00	240,00	1.680,00	45	75.600,00

Sono altresì autorizzate le seguenti spese:

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Onere complessivo 2024	Onere complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	250.000,00	67.369,00	20.211,00	317.369,00	20.211,00

Il comma 4 dell'articolo 5 dispone che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari del Comparto Funzioni Centrali. Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerato che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Ributazione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONINCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)	Onere 2024 (dal 1 maggio 2024)
Funzionari	23.501,93	1.950,49	4.755,52	30.215,94	11.596,88	41.812,82	1.996,20	43.809,02	2.532,16	46.341,18	10	463.411,80	308.941,20

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).



	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Onere complessivo 2024	Onere complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	23.170,59	4.634,12	323.170,59	4.634,12

Il **comma 5** dispone che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, è autorizzato per gli anni 2024 - 2025 ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante indizione di procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della attuale dotazione organica, un contingente di 18 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 30 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, facendo presente che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CCNL INGR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	ONERI ANNO 2024 (dal 1° maggio)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
FUNZIONARI	23.501,93	1.938,49	4.755,33	30.215,75	11.396,80	41.812,55	1.996,20	44.282,44	2.559,33	46.841,97	18	562.103,64	843.155,46
ASSISTENTI	19.351,97	1.612,66	3.635,76	24.600,39	9.441,63	34.042,02	1.996,20	36.038,22	2.083,01	38.121,23	30	762.424,60	1.143.636,90
ONERE TOTALI												1.324.528,24	1.986.792,36

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si è ipotizzato il costo di circa 250.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 2 procedure, una relativa ai funzionari e l'altra agli assistenti, sono stati indicati oneri concorsuali pari a 500.000 euro per l'anno 2024.

Per quanto concerne i maggiori oneri di funzionamento, si stima un costo di euro 66.227 per il primo anno (2024) e di euro 19.868 a decorrere dal 2025.

Il **comma 6** autorizza l'assunzione di 10 magistrati ordinari.

Il Tribunale di Roma vede una pianta organica di 286 posti di giudice ordinario, con una copertura di 237 magistrati e una percentuale di copertura del 17% (fonte Cosmag). La sezione civile XVIII del Tribunale di Roma, competente in materia di protezione internazionale, ha una pianta organica tabellare (pianta organica) composta da 13 giudici, 1 presidente di sezione (nel 2021 il monitoraggio



presso l'ufficio evidenziava: 1 presidente di sezione, 10 magistrati e 1 magistrato applicato extra distrettuale per un totale di 11,5 a cui aumentammo in base al D.M 22.12.2022 5 posti di magistratura ordinaria) in base al D.M 22.12.2022 di aumento organico (+ 5 posti per il Tribunale di Roma). Attualmente le presenze effettive sono di n.1 presidente di sezione e n. 9 giudici (di cui 1 coperto con interpello interno a seguito di aumento organico dall' ottobre 2023). Gli altri quattro posti di aumento organico non sono stati messi a concorso per il tramutamento interno dal Presidente del Tribunale di Roma per non scoprire i ruoli in altre sezioni civili e penali, ma potranno essere posti ad interpello soltanto quando sarà trasferito da altre sedi un congruo numero di magistrati. Il CSM nello scorso mese di ottobre ha diramato un interpello per l'applicazione extra distrettuale di 10 magistrati in 6 Tribunali 1 in cui si è verificato il maggiore incremento, destinando alla sezione per la protezione internazionale del Tribunale di Roma n. 1 posto. Si attende delibera del plenum dopo la scadenza del bando in data 20.10.2023 l'applicazione di un giudice proveniente da altro distretto per 18 mesi prorogabile eventualmente di 6 mesi con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 11 D.L. n.13 del 2017 con scadenza al 20 ottobre 2023. Sono inoltre assegnati alla sezione specializzata n. 5 GOP con compiti limitati e n. 16 funzionari dell'Ufficio per il processo (a tempo determinato con scadenza fine settembre 2024). Ciò premesso si deve considerare che le cause di protezione internazionale sono nel computo degli indicatori per il PNRR e che realisticamente, oltre alla copertura delle attuali vacanze in pianta organica che attengono alla valutazione delle sopravvenienze e pendenze fino al 2022, per fare fronte nel 2024 e per tutta la durata dell' Accordo Italia- Albania alla prevedibile massa di sopravvenienze sulla sezione XVIII del Tribunale di Roma da definire nel merito in via prioritaria e caratterizzate da udienza di convalida da tenersi entro 48 ore e da sospensiva, è necessario un altro ampliamento della pianta organica di ulteriori 10 magistrati (il dato è riferito alla produttività media nazionale dei magistrati addetti al settore della protezione internazionale - circa 379 procedimenti annui - scaturente dalle analisi effettuate in occasione del decreto 22/12/2022 e di un adeguato e corrispondente numero di magistrati onorari - in difetto occorre procedere ad un incremento dei magistrati togati nella misura, prudenziale, pari al 50% -) da porre in essere con decreto 1 Catania, Napoli, Milano, Trieste, Bologna, Torino, Brescia e Roma. Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.01/12/2023. 0041369.E pag. 2 di 3 3 ministeriale previo parere del CSM. Il dato è poi commisurato al numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, comunicato informalmente nell'ordine di 20. Tale computo costituisce una stima per difetto sulla base dei parametri tecnici del citato DM 22.12.2022 (produttività media nazionale dei giudici addetti al settore della protezione internazionale), in quanto calcolata la sopravvenienza in soli 3000 procedimenti in più all'anno. Si rammenta, quanto alle coperture effettive, che i risultati delle prove scritte del concorso a 500 posti di magistrato ordinario sono stati affissi all'albo in data 26 ottobre 2023, i candidati idonei sono stati 626 su 3606 e le prove orali inizieranno l'11 dicembre 2023 per cui il tirocinio non potrà iniziare prima del secondo semestre del 2024. I magistrati nominati con D.M 23 ottobre 2023, attualmente in tirocinio mirato fino al luglio 2024, hanno già scelto le sedi.



Proiezione decennale per l'assunzione di 10 magistrati ordinari dal 1° maggio 2024

QUALIFICA	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	10	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2024	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,45	6	33.082,68	330.826,77	504.483,32
		0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	2	12.676,20	126.761,95	
		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	46.894,60	
Magistrato ordinario HH03	2025	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	10	63.380,98	633.809,75	849.876,33
		0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	2	15.503,53	155.035,30	
		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
Magistrato ordinario HH03	2026	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	930.211,80	991.243,08
		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
		0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	10	77.517,65	775.176,50	
Magistrato ordinario HH03	2027	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	2	16.060,71	160.607,10	999.600,78
		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	63.817,18	
		1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	4	32.121,42	321.214,20	
Magistrato ordinario HH03	2028	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	695.758,08	1.201.434,97
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	100.474,53	
		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	1.205.694,34	1.289.682,50
		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	1.105.219,81	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	104.340,95	1.297.415,33
		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57	
		2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	1.252.091,36	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2031	13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57	1.339.945,93
		2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	1.147.750,41	
		3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	1	10.820,74	108.207,35	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2032	13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	1.347.678,74
		3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	1.298.488,23	
		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2033	13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	1.390.209,22
		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	



Il **comma 7** prevede che il CSM deliberi l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare in aggiunta a quelli già individuati per le esigenze dell'Ufficio del giudice di pace di Roma, competente per le attività procedurali previste dal Protocollo di cui si è detto sopra. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si provvederà nell'ambito della dotazione organica fissata per la magistratura onoraria con D.M. 22 febbraio 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 630 della legge 234 del 2021, attraverso le risorse finanziarie già stanziare sul capitolo 1362 del Ministero della giustizia.

Il **comma 8** stabilisce che, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio USMAF di cui all'art. 3, comma 1 lettera h) del protocollo, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di infermiere e due con il profilo di funzionario amministrativo.

Per le esigenze dell'ufficio speciale USMAF distaccato sul territorio albanese si ipotizza la necessità di un contingente di personale composto da 5 dirigenti medici di cui 1 dirigente medico con incarico di struttura complessa con funzioni gestionali e di coordinamento e n. 4 dirigenti medici con incarico di struttura semplice e funzioni di coordinamento oltreché da 4 infermieri e 2 unità con profilo amministrativo.

La stima tiene conto di uno scenario ipotetico di arrivi di circa 800 migranti per evento, e non conoscendo la frequenza con cui si susseguiranno gli eventi, al fine di garantire un adeguato riposo psicofisico degli operatori, si ritiene possano essere necessari almeno due team medico-infermiere così da turnare nelle 24 ore.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerata l'operatività di tale unità a partire dal mese di maggio 2024.

MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendenti	Oneri riflessi 38,38%	Totale	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite statale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)		RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Funzionari	33.501,93	1.958,49	4.529,48	39.989,90	11.510,12	41.500,02	1.967,55	43.467,57	2.513,43		45.981,00	6	275.886,00	183.920,00
	Stipendio CCNL 2019-2021	Retribuzione parte fissa (incarico struttura complessa)	Retribuzione di posizione variabile	Indennità specifica medica	Indennità per incarico struttura complessa	Retribuzione di risultato	Indennità di esclusività incarico struttura complessa	Oneri riflessi 38,35% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esclusività)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Dirigenti sanitari Medici Incarico struttura complessa	47.015,77	12.745,11	26.900,00	8.476,34	10.218,00	14.967,48	18.473,29	51.754,27	191.550,26	11.071,60	202.621,86	1	202.621,86	135.691,24
	Stipendio CCNL 2019-2021	Retribuzione parte fissa (incarico struttura semplice)	Retribuzione di posizione variabile	Indennità specifica medica		Retribuzione di risultato	Indennità di esclusività tra 5 anni e 15 anni	Oneri riflessi 38,35% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esclusività)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Dirigenti sanitari - profilo medici incarico struttura semplice	47.015,77	12.033,00	12.200,00	8.476,34		6.973,38	10.167,90	36.203,72	133.070,20	7.691,46	140.761,66	4	563.046,64	375.364,42
TOTALE												11,00	1.041.548,50	694.365,66

Spese concorso e funzionamento

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	105.000,00	133.334,00	200.000,00



Per l'espletamento delle procedure concorsuali, da svolgersi con strumentazione informatica, si è ipotizzato il costo di circa 35.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 3 procedure sono stati indicati oneri concorsuali pari a 105.000 euro.

Per quanto concerne i costi connessi alla istituzione e al funzionamento dell'ufficio speciale in territorio albanese quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da affitti immobili, arredi, attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini si stima presuntivamente un costo annuo lordo di 133.334 nel 2024 e di euro 200.000 euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 9**, dispone che l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è autorizzato al completamento della propria dotazione organica, mediante l'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato delle restanti n. 28 unità di personale, a valere sulla dotazione organica di n. 120 unità totali previste dal DM 56/2013.

La quantificazione degli oneri relativi al completamento della dotazione organica è riportato nella successiva tabella, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali relative al trattamento economico fondamentale (per 13 mensilità), al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e Irap a carico dell'INMP. Considerati i tempi per l'attivazione delle procedure assunzionali, le immissioni in ruolo delle 28 unità di personale avverranno a decorrere dal 1° maggio 2024 con un impatto dell'onere pari a 8/12, mentre a decorrere dall'anno 2025 l'impatto è pari all'intero onere complessivo.

Per la copertura delle predette n. 28 unità è previsto l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorso a graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, l'attivazione di procedure di mobilità nonché l'attivazione di procedure di stabilizzazione secondo le normative vigenti in materia potenzialmente pari a n. 11 unità

Di seguito, si riporta il prospetto di dettaglio e complessivo degli oneri recati dall'attuazione della norma assunzionale, comprese le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali e di funzionamento recate dall'immissione in servizio del nuovo personale.



INMP - Allegato

Qualifica/profilo professionale	Ruolo	Posizione economica A.rag.mé	Costo unitario annuo Maggiorato 5,78% triennio 2022-2024			Piano Assunzioni			COSTO 2024 (compresi oneri e irap)	COSTO 2025 (compresi oneri e irap)	COSTO 2026 (compresi oneri e irap)	COSTO dal 2027 (28 unitá) (compresi oneri e irap)
			Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	Oneri riflessi e irap	Totale	TOTALE	2024				
TOTALE								28	1.248.725	1.873.087	1.873.087	1.873.087
COMPARTO:								19	708.503	708.503	708.503	708.503
Coordinatore infermieristico (DS)	RS		26.699	13.502	14.473	54.675		-	-	-	-	-
Collaboratore amministrativo (D)	RA		26.699	2.529	10.522	39.751		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico professionale (D)	RT		26.699	2.529	10.522	39.751		7	185.506	278.258	278.258	278.258
Collaboratore tecnico traduttore (D)	RT		26.699	2.529	10.522	39.751		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico antropologo (D)	RT		26.699	2.529	10.522	39.751		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico statistico (D)	RT		26.699	3.051	10.710	40.461		-	-	-	-	-
Collaboratore tecnico laboratorio ricerca (D)	RT		26.699	2.529	10.522	39.751		-	-	-	-	-
Assistente sociale (D)	RT		26.699	3.051	10.710	40.461		1	26.974	40.461	40.461	40.461
Infermiere professionale (D)	RS		26.699	3.912	11.020	41.632		2	55.509	85.264	85.264	85.264
Tecnico informatico (C)	RT		24.567	2.339	9.686	36.592		1	24.394	36.592	36.592	36.592
Assistente amministrativo (C)	RA		23.040	1.807	8.945	33.791		1	-	-	-	-
Mediatore trascuriale (BS)	RA		23.040	1.807	8.945	33.791		8	180.219	270.328	270.328	270.328
Operatore socio-sanitario (BS)	RT		23.040	1.357	8.783	33.179		-	-	-	-	-
Coordinatore amministrativo (B)	RA		21.818	1.740	8.481	32.038		-	-	-	-	-
DIRIGENZA:								9	776.123	1.164.184	1.164.184	1.164.184
Dirigente pta uoc - amministrativa	uoc A1		47.877	36.784	30.478	115.138		-	-	-	-	-
Dirigente pta uoc - amministrativa	uoc A2		47.877	35.712	30.092	113.681		-	-	-	-	-
Dirigente pta uoc - tecnica	uoc A2		47.877	36.285	30.288	114.460		-	-	-	-	-
Dirigente pta uoc - tecnica	uoc A2		47.877	21.490	24.972	94.339		-	-	-	-	-
Dirigente pta uoc - tecnica	uoc A2		47.877	17.750	23.606	89.253		-	-	-	-	-
Dirigente pta - ingegnere	alta spec.		47.877	21.620	25.019	94.516		1	63.011	94.516	94.516	94.516
Dirigente pta uos - amministrativa	uoc A1		49.733	77.364	45.755	172.853		-	-	-	-	-
Dirigente medico uoc	uoc A2		49.733	76.293	45.369	171.395		2	228.527	342.791	342.791	342.791
Dirigente medico	uoc 3		49.733	50.186	35.971	135.890		-	-	-	-	-
Dirigente medico	uoc 3		49.733	44.713	34.001	128.447		4	342.524	513.787	513.787	513.787
Dirigente medico	uoc 3		49.733	39.756	32.216	121.706		1	81.137	121.706	121.706	121.706
Dirigente medico	uoc 3		49.733	17.462	24.190	91.385		1	60.923	91.385	91.385	91.385
Dirigente uos - sanitario non medico	uoc		49.733	25.753	27.175	102.661		-	-	-	-	-
Dirigente sanitario non medico	uoc		49.733	34.031	30.155	113.919		-	-	-	-	-
Dirigente sanitario non medico	uoc		49.733	8.462	20.960	79.146		-	-	-	-	-
Dirigente sanitario non medico	uoc		49.733	23.717	26.442	99.893		-	-	-	-	-



Legenda:
 Dirigenza Area Sanità = preintesa CCNL 2019-2021 siglata 28.09.2023
 Retribuzione posizione variabile = importi attualmente erogati.
 Retribuzione di risultato / Produttività = importi attualmente erogati.
 Dirigenza PTA = previsto incremento 3,78% per CCNL 2019-2021.
 Maggiorazione 5,78% del costo unitario, per triennio 2022-2024

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

TOTALE UNITA' DA ASSUMERE	Onere anno 2024 per 28 unità (rateo 8/12)	Onere a regime a decorrere dall'anno 2025 per complessive 28 unità
28	1.248.724,67	1.873.087,00

Altre Spese	2024	a decorre dal 2025
Spese concorsuali	100.000,00	
Spese di funzionamento	62.436,23	18.730,87
TOTALE	162.436,23	18.730,87

Oneri complessivi anno 2024	1.411.160,90
Oneri complessivi a decorrere dall'anno 2025	1.891.817,87

Agli oneri assunzionali pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pari a euro 100.000 per l'anno 2024 e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 10** prevede che al personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo, si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quello previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per la quantificazione degli oneri, valutati in euro 29,0 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si rinvia a quanto evidenziato sull'articolo 7, del protocollo. Il personale delle Forze armate per il quale non è previsto l'iniziale impiego potrà successivamente essere impiegato nel limite delle risorse di cui al presente comma.

L'articolo 6 detta le occorrenti autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria.

In particolare, il comma 7 prevede che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2, dell'articolo 13 del Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

15/12/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Schema di disegno di legge: Ratifica del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	o/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Oneri assunzionali	S	C		1,3	2,0	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Effetti riflessi	E	TC							0,7	1,0	1,0			0,7	1,0	1,0
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Straordinari	S	C		0,1	0,1	0,1									0,1	0,1
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Effetti riflessi	E	TC							0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Buoni pasto	S	C		0,1	0,1	0,1									0,1	0,1
5	3		Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELL'INTERNO - Procedure concorsuali e oneri di funzionamento	S	C		0,3	0,0	0,0									0,3	0,0
5	4		Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Oneri assunzionali	S	C		0,3	0,5	0,5									0,3	0,5
5	4		Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Effetti riflessi	E	TC													0,1	0,2
5	4		Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Procedure concorsuali	S	C		0,3											0,3	
5	4		Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP) - Oneri di funzionamento	S	C		0,0	0,0	0,0									0,0	0,0
5	5		Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Oneri assunzionali	S	C		1,3	2,0	2,0									1,3	2,0
5	5		Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Effetti riflessi	E	TC													0,6	1,0
5	5		Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Procedure concorsuali	S	C		0,5											0,5	
5	5		Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG) - Oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,0	0,0									0,1	0,0
5	6		Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Oneri assunzionali	S	C		0,5	0,8	1,0									0,5	0,8
5	6		Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Effetti riflessi	E	TC													0,2	0,4



Schema di disegno di legge: Ratifica del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
5	8		Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Oneri assunzionali	S	C		0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0
5	8		Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Effetti riflessi	E	TC						0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
5	8		Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Procedure concorsuali	S	C		0,1							0,1		
5	8		Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE - Oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
5	9		Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri assunzionali	S	C		1,2	1,9	1,9		1,2	1,9	1,9	1,2	1,9	1,9
5	9		Reclutamento 28 unità di personale presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - effetti riflessi	E	TC						0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9
5	9		Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - procedure concorsuali	S	C		0,1							0,1		
5	9		Reclutamento 28 unità di personale INMP (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori) - oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
5	9		Riluzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-1,4	-1,9	-1,9		-1,4	-1,9	-1,9	-1,4	-1,9	-1,9
6	1	a	Sito di Gjader - realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO)	S	K		8,0							8,0		
6	1	a	Sito di Gjader - realizzazione struttura (INTERNO)	S	K		20,0							20,0		
6	1	a	Sito portuale di Shengjin - realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO)	S	K		0,2							0,2		
6	1	a	Sito portuale di Shengjin - realizzazione struttura (INTERNO)	S	K		3,0							3,0		
6	1	a	Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese (GIUSTIZIA)	S	K		8,0							8,0		
6	1	b	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - motorizzazione (INTERNO)	S	K		6,4							6,4		
6	1	b	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - telematica (INTERNO)	S	K		0,9							0,9		



Schema di disegno di legge: Ratifica del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			indebitamento netto					
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
6	1	b	Allestimento di 22 aule da destinare alla celebrazione delle udienze in Albania (GIUSTIZIA)	S	K		1,0					1,0							
6	1	b	Ambienti, da realizzare in territorio albanese, necessari per la celebrazione delle udienze civili e penali telematiche - allestimento mobili e arredi (GIUSTIZIA)	S	K		0,2					0,2							
6	4		Costituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'attuazione degli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4 della presente legge, nonché degli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo, di cui:	S	C		89,1	118,6	118,6			89,1	118,6	118,6			86,1	118,6	118,6
5	10		Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - diarie				12,1	24,1	24,1			12,1	24,1	24,1			12,1	24,1	24,1
5	10		Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - Effetti riflessi	E	TC						1,5	2,9	2,9			1,5	2,9	2,9	2,9
5	10		Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) - viaggi, vitto e alloggio				12,2	24,4	24,4			12,2	24,4	24,4			12,2	24,4	24,4
5	10		Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - diarie				1,1	2,2	2,2			1,1	2,2	2,2			1,1	2,2	2,2
5	10		Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - Effetti riflessi	E	TC						0,1	0,3	0,3			0,1	0,3	0,3	0,3
5	10		Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) - viaggi, vitto e alloggio				1,1	2,1	2,1			1,1	2,1	2,1			1,1	2,1	2,1
5	10		Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - diarie				0,7	1,4	1,4			0,7	1,4	1,4			0,7	1,4	1,4
5	10		Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - effetti riflessi	E	TC						0,1	0,2	0,2			0,1	0,2	0,2	0,2
5	10		Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) - viaggi, vitto e alloggio				0,8	1,7	1,7			0,8	1,7	1,7			0,8	1,7	1,7
5	10		Missioni imprevidite (INTERNO, GIUSTIZIA E SALUTE)				0,1	0,1	0,1			0,1	0,1	0,1			0,1	0,1	0,1
5	10		Assicurazione per spese mediche personale italiano in missione				0,9	1,7	1,7			0,9	1,7	1,7			0,9	1,7	1,7
6	3		Alimentazione del conto di tesoreria albanese per il rimborso spese (articolo 10/Allegato 2 del Protocollo) all'Albania				25,0	16,5	16,5			25,0	16,5	16,5			25,0	16,5	16,5
6	3		Costituzione del fondo di garanzia (allegato 2 del Protocollo)				3,0					3,0							
6	2		Spese di trasferta avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattamento presso i CPA, di ricorso avverso provvedimenti CIE e di procedura penale di convalida dell'arresto				3,2	6,5	6,5			3,2	6,5	6,5			3,2	6,5	6,5
art. 3 Protocollo			Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - servizio di interpretariato				1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5
art. 3 Protocollo			Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - gettoni di presenza				1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5
art. 3 Protocollo			Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - costi di gestione dei nuovi collegi				0,6	0,9	0,9			0,6	0,9	0,9			0,6	0,9	0,9



Schema di disegno di legge: Ratifica del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
art. 4			Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche - canone di locazione e oneri di gestione				0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
art. 4			Commissione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Ampliamenti di adempimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Manutenzione dei sistemi informatici in Albania				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania (attuata mediante personale italiano)				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
art. 4			Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
art. 4			Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito dello struttura di accoglienza sul territorio albanese - spese di funzionamento				1,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
art. 4			Sito portuale di Shengjin - manutenzione (INTERNO)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Sito di Gjiader - manutenzione (INTERNO)				0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
art. 4			Sito portuale di Shengjin e sito di Gjiader - costi di gestione (INTERNO)				4,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
art. 4			Sito portuale di Shengjin e sito di Gjiader - apparati telematici (INTERNO)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Sito di Gjiader - attrezzature informatiche e software, dispositivi medici e farmaci (SALUTE - INMP)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
art. 4			Sito portuale di Shengjin - arredi, attrezzature informatiche, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e vaccini/farmaci, trattamento di missione del personale, assicurazioni, viaggi (SALUTE - USMAP)				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
art. 4			Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - equipaggiamento e caserme				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
art. 4			Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - telematica (parte coreana)				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
art. 4			Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. - noli di navi				15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6	5		Riduzione Tabella B - MEF	S	K		-18,3													
6	5		Riduzione Tabella B - VILPS	S	K		-2,0													
6	5		Riduzione Tabella B - MAECI	S	K		-2,2													
6	5		Riduzione Tabella B - MIM	S	K		-3,6													
6	5		Riduzione Tabella B - MASE	S	K		-3,4													
6	5		Riduzione Tabella B - MIT	S	K		-1,6													
6	5		Riduzione Tabella B - MUR	S	K		-3,9													
6	5		Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K		-2,3													
6	5		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-1,4													
6	5		Riduzione Tabella B - MIC	S	K		-3,8													
6	5		Riduzione Tabella B - SALUTE	S	K		-3,2													
6	5		Riduzione Tabella B - TURISMO	S	K		-2,0													



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato « Protocollo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) fino a cinque apposite sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, da istituire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profi-lassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

Art. 4.

(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

4. Il ricorso contro la decisione della sezione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, para-

grafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura pe-

nale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-*bis*, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-*ter* del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-*ter* del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.

14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di « responsabile italiano » di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini

di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità dell'Area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché

di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità dell'area dei funzionari e 30 unità dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle

vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, l'I-

stituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto pre-

visto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera *d)*, 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo

da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;

l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;

m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;

n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*

per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

7. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come "Parti"

Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;

Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;

Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea;

Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti;

Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita;

In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione;

Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:

- a) "Parte albanese": il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
- b) "Parte italiana": il Governo della Repubblica Italiana;
- c) "Aree": beni immobili di proprietà demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
- d) "migranti": cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- e) "personale italiano": il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 2

Il presente Protocollo è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europeo.

Articolo 3

1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo.
2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13.

Articolo 4

1. La Parte italiana può realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000 (tremila).
2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.

3. Le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.

5. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.

6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari.

7. Quando è constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorità competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari.

8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.

9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

Articolo 5

1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

2. La Parte italiana realizza altresì le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.

3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.

4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.

5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorità della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.

6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 6

1. Le competenti autorità delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree.

2. Le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese.

3. Le competenti autorità della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.

4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unità responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza.

5. Le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.

6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorità albanesi li ricondurranò nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

7. Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.

8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorità italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi.

Articolo 7

1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano.

2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo è esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per più di 90 giorni è rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento ("permesso unico").

3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.

4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo

la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi.

5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano è sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.

6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della libertà personale, le autorità albanesi le comunicano immediatamente alle autorità italiane.

7. Per cure urgenti, il personale italiano può accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima.

9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorità albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonché le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale.

10. Al personale di cui al paragrafo 9 è vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 8

1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana è regolato da successive intese tra le competenti autorità italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.

2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree è eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.

Articolo 10

1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2.

2. L'Allegato 2 regola altresì le condizioni e le modalità con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorità albanesi.

Articolo 11

1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le miglie apportate.
2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.

Articolo 12

1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave.
2. Con le modalità di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonché quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attività delle autorità italiane.
3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.

Articolo 13


1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.
2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.
3. Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 14


1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Fatto a ^{ROMA} ~~ROMA~~, il ^{6 novembre 2013} ~~6 novembre~~ in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana





Per la Presidenza del Consiglio
della Repubblica di Albania




Allegato 1

A) Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso



B) Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.



Traduzione annotazione a mappa B

Porzione della proprietà (Terreno+fabbricato) che sarà destinata all'accoglienza e all'alloggio dei migranti nell'ambito del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e il Governo della Repubblica Italiana= 77700mq (identificata con la linea viola). Superficie dell'area edificabile degli edifici nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47= 1936.9 mq (gli edifici sono fatiscenti). "L'area militare (area parziale" che sarà messa a disposizione della parte italiana comprende anche l'area necessaria per le strutture della Polizia di Stato".

Allegato 2**Disciplina dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese****A. Ambito di applicazione**

1. Il presente Allegato regola:

- a) la misura e la modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;
- b) la misura e la modalità dei rimborsi degli eventuali oneri imprevidi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.

B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese

1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria". Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonché le modalità mediante le quali è data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilità pubblica della Repubblica d'Albania.
2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione è suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilità del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti è determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessità ed è comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.
3. Eventuali minori spese relative a uno o più sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.
5. La Parte italiana può effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.

6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione può essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dal presente Allegato. Le disponibilità di tale conto sono impignorabili.

C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo

1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalità previste dalla presente sezione.
2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:
 - a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;
 - b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalità previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;
 - c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorità italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:
 - a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;
 - b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo.
4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana può optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, "Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private". Le competenti autorità delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalità di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.

6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:

- a) spese processuali documentate;
- b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;
- c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;
- d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;
- e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.

7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.

8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attività processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attività necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.

D. Imprevisti e altri oneri

1. La Parte italiana rimborsa altresì alla Parte albanese:

- a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all'Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;
- b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;
- c) le spese derivanti da altri danni imprevisi, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacità oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;
- d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.

2. Con le modalità previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese

1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.
2. La richiesta di rimborso è corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana può chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalità previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterrà nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non può essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla

Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.

4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.

F. Fondo di garanzia

1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici. Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.

3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilità del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilità.

4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.

5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese può attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.

6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta

dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.

7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui è depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui è depositato il fondo di garanzia.

8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.

9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformità della presente sezione, è presunta la colpa grave della Parte cui la violazione è imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.

G. Regolazione finale dei rimborsi

1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione. Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegati le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.

2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.

3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato è inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione

è effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta è utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.

4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalità previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.

H. Disposizioni finali

1. Le autorità competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o più manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.



19PDL0068550